

## **DECRETO 18 giugno 1991**

### **Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma.**

#### **IL MINISTRO DELLA SANITA'**

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 <<Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati>>, ed in particolare l'art. 1, comma 7, che autorizza il Ministro della sanità a fissare le indicazioni per la istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma;

Sentito il parere della Commissione nazionale per i servizi trasfusionali, nominata con decreto del Ministro della sanità il 26 giugno 1990, ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 107/1990;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

**Decreta:**

#### **Art. 1**

1. Il registro del sangue è un sistema informativo stabile per la conoscenza di dati relativi alla raccolta e alla distribuzione del sangue umano e alle informazioni sul complesso delle attività svolte dai servizi e centri di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 107/1990.

2. Il registro si basa su un questionario che viene compilato dal responsabile di ogni servizio o centro a cadenza semestrale. Esso va trasmesso alle regioni entro il giorno 15 del mese successivo al semestre cui si riferisce.

3. Il questionario è composto da due sezioni: la prima attiene al movimento del sangue e suoi derivati: la seconda riguarda informazioni sulla organizzazione dei servizi e dei centri. Esso va trasmesso dalle regioni al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale - Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e all' Istituto superiore di sanità entro il quindicesimo giorno successivo a quello indicato al comma 2.

4. L'Istituto superiore di sanità, con i dati raccolti dal registro, prepara a cadenza semestrale un rapporto che trasmette tempestivamente al Ministero della sanità.

L'Istituto diffonde i dati inerenti la pratica trasfusionale secondo le direttive del Ministero della sanità.

#### **Art. 2**

1. Il questionario riportato nell'allegato A è soggetto a modifiche ed integrazioni con le modalità previste dall'art. 1, comma 7, della legge n. 107/1990 tenendo conto anche delle osservazioni e proposte delle regioni e province autonome.

2. Al fine di consentire alle regioni e province autonome di dotarsi di idonei mezzi informatici per la gestione del registro del sangue. in base al questionario allegato al presente decreto, questi non verrà modificato prima del quarto anno di applicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma. 18 giugno 1991

*Il Ministro:* DE LORENZO